

LIBROCO. 21-09-2023 ASSOCIAZIONE CASA DI LORENZO già ONLUS

N° 1138 SERIE 3

Via San Giorgio, 15

E. 23880 CASATENOVNO LC

E. ESENTE

C.F.: 94030330131

E.

TOTALE

E.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 03/09/2023

REGISTRAZIONE ESENTE
DA BOLLO E REGISTRO
IN QUANTO TRATTASI
DI ETS DI TIPO
ODV

Alle ore 18.00 del 03 settembre 2023, si è riunita presso la sede sociale, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione Casa di Lorenzo, per deliberare in merito a quanto sotto:

1. Adeguamento statuto richiesto dal Runts.

Sono presenti in qualità di soci i seguenti sigg.ri: Panzeri Gianni Luigi, Beretta Felicita, Corbetta Enrica, Decio Colomba, Giudici Enrico, Panzetti Deomira, Maverna Magda, Crippa Graziella, Beretta Erminia, Proserpio Luigi delega Beretta Felicita, Citterio Renato delega Beretta Felicita, Miliani Saverio, Decio Sandra, Giudici Alba, Galbusera Graziella, Vigano' Rosella, Colombo Luisa, Casiraghi Daniela, Comi Mario, Seregini Patrizia, Tedeschi Aurelio, Pirovano Pietro, Galliani Anna Stella, Farina Graziella.

Sono presenti i consiglieri sigg.ri: Panzeri Gianni Luigi, Beretta Felicita, Beretta Erminia, Proserpio Luigi in delega Beretta Felicita. Assume la parola il Presidente Sig. Panzeri Gianni Luigi, che chiama la sig.ra Beretta Felicita a fungere da segretario. L'assemblea è dotata delle maggioranze numeriche atte a deliberare.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente espone all'assemblea che in data 27/7 si è ricevuta richiesta di intervenire sullo Statuto per recepire alcune richieste di modifica agli articoli 2 -5 -6-9-15 dello Statuto. Le variazioni sono fondamentalmente delle specifiche richieste rispetto al alcuni argomenti, e integrazione rispetto ad alcuni aspetti della vita associativa. Il Consiglio non ha sollevato obiezioni rispetto alle richieste del Runts, pertanto sottopone all'assemblea lo Statuto, mettendo a disposizione le parti del testo modificate.

Dopo la lettura dello Statuto l'assemblea, all'unanimità dei presenti, dichiara di approvare lo Statuto nel testo che qui si allega, dando incarico alla Tesoriera, sig.ra Beretta Erminia, di procedere agli adempimenti connessi alla registrazione del verbale.

Null'altro essendo a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19.00.

Il Presidente

Panzeri Gianni Luigi

Il Segretario

Beretta Felicita

Felicita Beretta

STATUTO

Art. 1- Denominazione, durata, sede

- 1.1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata "Casa di Lorenzo". L'associazione potrà scegliere di qualificarsi Ente del Terzo settore, qualificandosi come ODV, Organizzazione di Volontariato. Gli acronimi ODV ed ETS verranno usati dopo la denominazione solo in seguito a richiesta di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, noto anche come RUNTS. L'associazione non ha scopo di lucro.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, con effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione.
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4 L'associazione ha sede in Casatenovo, Via San Giorgio n.15, ed opera prevalentemente nei Comuni del decanato di Missaglia.

Art. 2 -Scopi

2.1 Scopo dell'Associazione è quello di operare in ambito sociale, perseguendo senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o comunque prevalente delle attività interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni e beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. Le attività sono riconducibili a quelle indicate alla lettera a) e alla lettera u) del primo comma dell'articolo 5 D.Lgs. 117/17. I destinatari degli interventi saranno persone e famiglie bisognose in situazioni di obiettivo svantaggio in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari, nonché di età, con azione personale, gratuita e diretta dei soci, per il perseguimento dunque in via esclusiva di scopi di solidarietà sociale, mediante esercizio delle attività istituzionali di cui al successivo art.3. Le attività di interesse generale di cui alla lettera a) e u) del comma 1 del citato articolo 5 saranno svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ai propri associati.

Costituiscono elementi ispiratori dell'Associazione i principi coerenti con quelli che ispirano l'azione della Caritas Diocesana.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione si avvale in forma prevalente dell'attività volontaristica dei propri associati, o delle persone aderenti alle ODV associate, per lo svolgimento prevalentemente in favore dei terzi di una o più attività tra quelle elencate. E' fatto divieto di intrattenere rapporti di lavoro retribuiti con i propri associati che siano anche volontari non occasionali, secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore specificatamente previste per le ODV. Potrà fruire di prestazioni a titolo oneroso, anche con l'impiego dei propri associati, qualora le stesse risultino fondamentali e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, la forza lavoro retribuita non può eccedere nel numero, la metà dei volontari o il 5% degli associati dell'Ente.

Art.3- Finalità e attività istituzionali

- 3.1 -L'Associazione intende perseguire la promozione umana, sociale e culturale delle comunità di riferimento territoriale tramite le seguenti realtà di prossimità:

- Centro d'ascolto "Graziella Fumagalli", in Casatenovo, Via San Giorgio n. 15, centro di ascolto e strumento pastorale finalizzato a contribuire alla diffusione di una cultura di solidarietà mediante l'ascolto, l'accoglienza e l'accompagnamento di persone bisognose o in difficoltà oggettive;
- Banco alimentare: intesa come cessione gratuita di alimenti ricevuti in donazione a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Erogazione di denaro beni o servizi a favore di persone svantaggiate.

Le suddette realtà sono costituite sul territorio di riferimento secondo le condizioni storicamente richieste, per la realizzazione specifica dei seguenti obiettivi:

- Arrecare benefici e servizi a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;
- Stabilire rapporti di collaborazione, protocolli di intesa e convenzioni con Enti Pubblici ed organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di scopi sociali di servizio alla persona.

Inoltre l'Associazione potrà:

- Svolgere attività di approfondimento, diffusione e attuazione dei valori della solidarietà contro la povertà, la solitudine, l'emarginazione e i rischi di esclusione sociale;
- Promuovere attività culturali e di mobilità per realizzare l'aggregazione sociale degli anziani;
- Costituire e gestire centri di accoglienza temporanea per persone senza alloggio o comunque in difficoltà.

L'Associazione svolgerà infine ogni altra attività consentita dalla legge, analoga od affine a quelle precedentemente indicate, in particolare, senza indugio, qualora dovessero emergere specifiche necessità di aiuto, cui l'Associazione possa sopperire.

A' fatto comunque divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale e di beneficenza sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse, che potranno essere svolte qualora il Consiglio Direttivo ne ravveda l'utilità per il perseguimento complessivo degli scopi istituzionali.

Art. 4- Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri ETS o altri enti senza scopo di lucro non ETS, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dall'istituzione interessata. Ad ogni persona giuridica spetterà un voto al pari di ogni altro socio. Qualora si associno enti senza scopo di lucro non ETS, il numero non potrà superare il 50% del numero delle ODV associate.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione del bilancio, per l'approvazione e modificazione del presente statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.2 Il numero di soci è illimitato, ma per effetto delle norme di cui al D. LGS. 117/2017 non può essere inferiore ad un numero di sette persone fisiche, o tre Organizzazioni di volontariato.

4.3 I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

4.4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

4.4.2 L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel libro dei soci dell'Associazione.

4.4.3 I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- Per dimissioni volontarie;

- Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- Per decesso;
- Per comportamento in contrasto con gli scopi statutari;
- Per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Per quanto concerne l'esclusione dei soci, tolto il caso di dimissioni volontarie e di decesso, il Consiglio è tenuto ad agire motivando le proprie decisioni.

4.5 La partecipazione all'Associazione non è trasmissibile a terzi in nessun caso.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 Contributi dei soci: i soci possono essere invitati a contribuire liberamente alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo annuale, comunque dovuto, ed a carico dei soci, è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio; deve essere versato entro 30(trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.4 - Gratuità delle prestazioni dei soci

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, in ogni caso esibendo valida documentazione da allegare alla documentazione contabile a giustificazione delle spese.

5.5- Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. In aggiunta, coloro che svolgono attività non occasionale, devono essere iscritti in apposito registro volontari. L'art 17 c.6 Codice Terzo settore esclude la qualità di volontario per l'associato che "occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni" (es. partecipa solo all'assemblea).

5.6 I soci hanno pieno diritto di esaminare i libri sociali. La consultazione potrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante richiesta scritta all'Associazione ed indirizzata al Consiglio direttivo, da inoltrarsi a mezzo raccomandata, mail o pec, presso la sede ove vengono conservati. E' fatto

divieto di asportarli dalla sede. I libri sociali sono liberamente visionabili dai soci, i quali in nessun caso possono ritenerne gli originali, che devono essere conservati presso la sede sociale, o altro diverso luogo che il Consiglio destinasse alla conservazione degli stessi.

Art. 6 - Patrimonio – Entrate

6.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolanti all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche o sociali, di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore, con i limiti previsti per tale fattispecie dalle norme del Terzo settore.

L'Associazione, al fine di realizzare gli obiettivi sociali, potrà chiedere e ottenere contributi sia da privati cittadini che da istituzioni pubbliche. Inoltre per la raccolta dei fondi necessari per il perseguimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà svolgere iniziative diverse (campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche, spettacoli dedicati e quanto altro consentito dalla legge) collegandosi in rete anche con altre organizzazioni aventi analoghe finalità.

6.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente e del Segretario o del Tesoriere.

6.4 - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS, mosse dagli stessi principi che stanno alla base dell'azione della Caritas Diocesana. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

7.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Può inoltre essere costituito il seguente Organo di controllo:

- il Revisore dei Conti.

7.2 - Gli organi sociali e di controllo sono eletti a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni. In caso di dimissioni, il componente del consiglio direttivo e il Revisore dei Conti, rimangono in carica fino alla data dell'Assemblea che provvede alla loro sostituzione, comunque non oltre a quella che delibera in merito all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale in cui sono state rassegnate le dimissioni.

7.3 - Ai sensi dell'art 2382 del codice civile sono ineleggibili, e sottoposti a decadenza dall'incarico, coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) o che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e da incarichi direttivi.

Art. 8 - Assemblea dei soci

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno n.3 componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 - L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione del bilancio, dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei Conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- fissare l'ammontare del contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da iscrivere nel Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.6 - L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita per qualunque sia il numero dei soci in proprio o per delega. La seconda convocazione può accadere nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate all'art. 15.

8.10 - Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe di altri soci.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Il Consiglio si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni, salvo revoca o dimissioni. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre adunanze consecutive. Nel Consiglio Direttivo è ammesso di diritto, con voto consultivo, un rappresentante designato dalla CARITAS decanale se non eletto per altro titolo, con il compito di garante dei valori e delle finalità cui di ispira la CARITAS diocesana.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, per almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. La convocazione è fatta per iscritto di regola 7 giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno da discutere. In casi urgenti la convocazione può essere fatta con mezzi adeguati almeno 2 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Sono altresì valide anche quando, senza che la convocazione sia stata fatta con la procedura soprascritta, siano presenti tutti i Consiglieri e almeno un Revisore dei Conti.

Di ogni riunione deve essere redatto il Verbale da iscrivere nel Libro dei Verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato, determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci,
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, può delegare a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito libro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In assenza di eventuali liste di non eletti, qualora venisse meno uno o più componenti del Consiglio deve provvedere a convocare entro 30 giorni l'assemblea che provveda alla sostituzione.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad operare per l'ordinaria amministrazione;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione e le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, cui vengono attribuiti gli stessi poteri del Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente o il Vice Presidente possono delegare i loro poteri ad un altro componente del Consiglio Direttivo qualora entrambi siano impediti.

Art. 11 – Revisore dei Conti

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione provvederà alla nomina dell'Organo di controllo, secondo le modalità ivi descritte. Qualora si verificassero i presupposti di cui all'art. 31 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di controllo sarà composto da revisori legali iscritti all'apposito registro.

Art. 12 - Gratuità delle cariche sociali

12.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione, con l'eccezione del solo Revisore ,qualora tale carica sia ricoperta da professionista in possesso dei requisiti.

Art. 13 – Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può redigere anche una relazione che presenta il bilancio sociale dell'Associazione di utilizzare le proprie risorse per la realizzazione delle finalità sociali. In ogni caso il bilancio sarà conforme a quanto previsto dall'art.13 del Codice del Terzo Settore.

13.2 – L'esercizio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei

casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato o ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.14-Volontari

14.1- Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. In aggiunta, coloro che svolgono attività non occasionale, devono essere iscritti in apposito registro volontari. L'art 17 c.6 Codice Terzo settore esclude la qualità di volontario per l'associato che "occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni" (es. partecipa solo all'assemblea).

14.2 E' volontario una persona che per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.3 Il volontario ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute. I rimborsi verranno effettuati dietro esibizione di documentazione comprovante l'effettivo sostenimento. Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, il quale definirà i limiti massimi degli stessi a seconda dei casi, facendo riferimento a principi di ragionevolezza delle stesse. Non sono ammessi rimborsi a forfait. Al solo scopo di semplificare gli adempimenti, il volontario potrà autocertificare le spese sostenute nei limiti di 10euro giornalieri e con il limite massimo di euro 150 mensili, demandando al Consiglio direttivo l'onere di stabilire quali siano le spese per cui sia ammessa questa possibilità di rimborso ,ai sensi dell'art 17 comma 4 CTS). L'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e ,all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata.

Art. 15- Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione

15.1Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

15.2 Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea degli Associati avente analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Norme di rinvio

16.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al Codice del Terzo Settore e relative norme attuative

emanate ed emanande, alla legge 266 del 11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 17 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi esposto nella sede sociale; i soci possono richiederne copia personale.